

## **S T A T U T O**

### **ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPI**

L'associazione sportiva dilettantistica denominata .....  
è costituita per fini sportivi dilettantistici senza scopi di lucro, essa ha come finalità quella di praticare e diffondere lo sport del gioco del Burraco anche in uno ad altre attività sportive dilettantistiche esaltando i valori dello sport anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori e di disciplinare l'attività didattica e agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle competizioni che andrà ad organizzare curando il rispetto delle norme secondo il regolamento FIBUR.

Essa si dichiara apartitica, apolitica.

Si impegna a rispettare ed osservare:

- a) lo Statuto della FIBUR e il suo regolamento nonché quello dell'Ente di Promozione Sportiva a cui obbligatoriamente dovrà affiliarsi
- b) le norme CONI, ivi comprese quelle antidoping.

Si impegna altresì a rispettare ogni provvedimento, anche disciplinare, emesso dalla FIBUR, ivi compreso l'eventuale commissariamento.

### **ART. 2) SEDE**

La Sede è in .....

### **ART. 3) SOCI**

I Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione di accettare senza riserve le norme del presente statuto ed i regolamenti dell'associazione.

I soci possono essere:

- a) SOCI FONDATORI
- b) SOCI ONORARI
- c) SOCI ORDINARI

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito alla costituzione della Associazione.

A detta categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo, prima fra tutti il diritto al voto alle assemblee indette dalla stessa.

Sono SOCI ONORARI i Soci che l'assemblea e il Consiglio Direttivo ritengono utile e opportuno che facciano parte dell'Associazione. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle assemblee non hanno diritto al voto.

Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte dell'Associazione per un periodo di tempo pari ad un anno, dietro pagamento di una quota.

Detti soci, fino a quando conservano tale qualifica, possono fruire degli impianti della Associazione e frequentare le sedi di gara, così come possono avvalersi di eventuali altre agevolazioni e hanno titolo a partecipare alle Assemblee.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci e di ogni altro tipo di agevolazione sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 4) PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO**

Per essere ammessi, quali soci, occorre che sia presentata la relativa domanda.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione nella sua prima riunione.

Dal momento della domanda e fino all'accettazione al richiedente è riconosciuta la qualifica di "Aspirante".

La qualifica di socio ha durata annuale, essa si rinnova automaticamente con il pagamento della quota per l'anno successivo senza necessità di presentare un'ulteriore domanda.

La domanda di ammissione potrà essere presentata in ogni momento dell'esercizio sociale, e la relativa quota potrà essere ridotta in proporzione alla durata con decisione del C.D.

Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione – anche verbale – dell'avvenuto accoglimento della domanda.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

Contro il diniego di Associazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

#### **ART. 5) MODIFICHE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Le cancellazioni e le nuove iscrizioni ed i passaggi dalla categoria di soci onorari e/o ordinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell'apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.

#### **ART. 6) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci in regola con i pagamenti delle quote associative hanno diritto di partecipare alle Assemblee, e secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dalla Associazione (campionati e tornei).

A tutti i soci maggiorenni che partecipano alle Assemblee spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa, oltre su tutti quegli argomenti che saranno sottoposti alle decisioni dell'assemblea.

Essi hanno l'obbligo di osservare:

- a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della Federazione Italiana Burraco, anche di natura disciplinare, nonché quelli della Federazione Europea dagli stessi recepiti e accettarli come personalmente cogenti;
- b) versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate e emanande
- c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della FIBUR l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine
- d) le norme e le direttive del CONI

#### **ART. 7) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI**

I Soci cessano di fare parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni
- b) per mancato pagamento delle quote sociali
- c) per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi della Associazione

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dall'ammonizione e alla sospensione dalla frequenza dei locali, degli impianti o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri ovvero se esistente dal delegato alla Giustizia e sono appellabili entro 30 giorni dinanzi il collegio dei Probiviri della FIBUR.

## **ART. 8) ORGANI SOCIALI**

**Gli organi della Associazione sono:**

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Proviviri
- e) il Collegio del Revisore dei Conti

## **ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI**

**L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote.**

**La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto , con la precisazione dell'O.d.G., avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e, ove possibile, nelle sedi ufficiali di gara in modo che gli Associati ne vengano a conoscenza, almeno 15 giorni prima della data stabilita.**

**L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Essa può essere convocata in qualsiasi luogo purchè in Italia.**

**L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:**

- 1) ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivo predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'O.d.G.
- 2) Ogni 4 anni – non oltre il 30 aprile – per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub. 1 secondo le norme elettorali che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilirà.

**L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.**

**Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D. ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti del C.D. siano in numero non inferiore a tre.**

**L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, purchè rappresentino non meno di tre decimi di tutti i Soci aventi diritto a voto.**

## **ART. 10) VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA**

**L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito ad ogni socio rappresentare per delega più di 5 Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse. L'Assemblea nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e tre scrutatori.**

**Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta salvo che l'Assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione del C.D. in carica.**

**Negli altri casi – salvo diverso avviso dell'Assemblea – si vota per appello nominale e per alzata di mano e controprova.**

**Mancata approvazione del bilancio** - In caso di mancata approvazione del bilancio in sede assembleare dovrà essere convocata, entro 60 giorni e dovrà svolgersi nei successivi 30 giorni, assemblea straordinaria per votare la fiducia al Consiglio. Tale assemblea sarà valida con la partecipazione anche in seconda convocazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

#### **ART. 11) IL PRESIDENTE**

Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente e tutti i componenti del C.D.

Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente.

#### **ART. 12) ASSENZE O IMPEDIMENTI**

Assenze o impedimenti dei Consiglieri, dei Proviviri e dei Delegati per periodi continuativi superiori a 3 (tre) mesi si considerano definitivi e comportano la decadenza dalla carica. In tal caso, ove necessario, il C.D. provvederà a cooptare altre persone scegliendole tra i Soci.

#### **ART. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente oltre che da 2 o 4 Consiglieri, a seconda che gli iscritti all'associazione siano inferiori o superiori a 60. Essi vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci di cui alle categorie a) e b) e c) dell'art. 3, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

Il C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il C.D. nella sua prima riunione, elegge il Presidente e nomina un Vice Presidente a scrutinio segreto, nonché designa il Segretario che può essere scelto anche tra i non eletti, purché socio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e le relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Per la convocazione non sono previste particolari formalità, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri, o quando esso sia stato regolarmente convocato almeno otto giorni prima con raccomandata o altro strumento idoneo, e sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono avvenire in qualsiasi luogo purché in Italia.

Il Segretario qualora non faccia parte del C.D. non può disporre di voto in seno al C.D. stesso.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni.

Sono compiti del C.D.:

- a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curare gli affari d'ordine amministrativo;
- c) approvare il programma sportivo della Associazione
- d) nominare Fiduciari o eventuali Delegati;

- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9);
- f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni con particolare riguardo alle norme elettorali, nonché alla compilazione delle categorie giocatori;
- g) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci,
- h) determinare le quote associative annuali;

Egli provvede altresì a rimettere gli atti ai Probiviri.

#### **ART. 14) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni.

Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.

Il Collegio è competente a decidere in caso di ricorso degli associati nonché sulle controversie tra questi e con l'Associazione.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell'incolpato.

Il Collegio in attesa della giustizia potrà sospendere dalla Associazione gli incolpati con effetto immediato.

Tutti i provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili entro 30 giorni, dinanzi al Collegio dei probiviri della FIBUR.

#### **ART. 15) REVISORE DEI CONTI**

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore anche tra persone non tesserate.

Nei 25 giorni successivi alla nomina il Socio più anziano convocherà il Collegio per nominare il Presidente e concordare le modalità di espletamento dei compiti.

I compiti del Revisore o il Collegio consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 4 mesi controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l'esistenza dei beni in inventario.

Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.

#### **ART. 16) INCOMPATIBILITA'**

La carica di componenti il C.D., quella di membro del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti sono incompatibili fra loro.

I componenti del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

#### **ART. 17) NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il C.D. può, però, stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole.

La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni.

Le vacanze che nel frattempo dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, saranno colmate per cooptazione.

Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica.

#### **ART. 18) CONTROVERSIE**

**I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con la Associazione. La mancata osservanza potrà comportare la radiazione.**

**E' ammessa la richiesta al C.D. di scioglimento di tale clausola.**

#### **ART. 19) PATRIMONIO – ENTRATE**

**Il patrimonio è costituito da:**

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;**
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere finanziario e sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea;**

**Le entrate sono costituite da:**

- a) quote sociali;**
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero Società private;**
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;**
- d) eventuali donazioni o lasciti;**
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.**

**In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

**La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.**

**I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la sede sociale.**

#### **ART. 20) DURATA**

**La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento della Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 1/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.**

**Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale e residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi fini sportivi o per fini di utilità sociale.**

#### **ART. 21) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**

**Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto.**

**Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti.**

**(data)**